

dei conti continuerà a fare quello che fa il Consiglio di Stato, seguendo le norme dettate dalle leggi.

Del resto, l'onorevole Mellana, parlando delle antiche provincie, non dovrebbe ignorare che il brevetto del 1835 fu riconosciuto come avente forza di legge, e fu sempre, come tale, applicato.

L'onorevole ministro delle finanze non ha che da consultare i registri della sua amministrazione e vedrà quante cause lo Stato ha perduto, perchè tanto la regia Camera dei conti, quanto il Consiglio di Stato (e qui sono presenti dei consiglieri di Stato che possono farne testimonianza) hanno sempre detto che avendo la Camera ragguagliato gli stipendi a norma del brevetto del 1835 si era riconosciuto aver forza di legge, e fu sempre applicato.

SINEO. Domando la parola.

Una semplice protesta: io non vorrei che passasse come cosa inosservata ciò che ha testè dichiarato l'onorevole Massa. Le decisioni dei tribunali non vincolano il Parlamento. Tocca a noi a dichiarare ciò che è legge e ciò che non è legge. Quei privati che ottennero decisioni favorevoli dai tribunali si godano pure tranquillamente i frutti di quelle decisioni. Ma nel seno del Parlamento non si è mai ammesso che quel brevetto, cui accenna l'onorevole Massa, avesse forza di legge, perchè gli atti del Governo assoluto furono sempre revocabili a volontà e non produssero diritti acquistati.

Dunque lasciamo la questione intatta; non la pregiudichiamo.

MARTINELLI, relatore. Non si intende punto dalla Commissione che l'accettazione di questo articolo transitorio dia facoltà a chicchessia di contravvenire alle leggi vigenti. Il signor ministro delle finanze crede di prevenire certi inconvenienti che temerebbe dall'improvviso passaggio al nuovo sistema. Egli ha recato innanzi un esempio; ha detto: guardate, in Toscana si danno pensioni senza decreto e qui invece ci vuole un decreto. In un paese ci vuole il tale e tale documento, nell'altro si richiedono condizioni e si tengono pratiche diverse. Egli teme che nasca qualche confusione od imbarazzo e desidera di introdurre quell'articolo transitorio. La Commissione non esita ad accettarlo, ben inteso che le questioni di diritto rimangono intatte.

Noi dobbiamo sempre più desiderare che la legge sulle pensioni venga al più presto presentata e che venga applicata nel modo più semplice. La pensione sia l'effetto di un diritto o non abbia mai l'apparenza di una concessione del potere. Intanto è fuori di dubbio che l'articolo transitorio non potrebbe mai derogare alle leggi vigenti, e che il nuovo sistema adottato per la liquidazione e pel giudizio delle pensioni sarà applicato dalla nuova Corte dei conti appena che la nuova legge sia posta in vigore, attenendosi alle leggi ed alle norme prestabilite.

CAVALLINI. Io prego la Camera ad osservare che realmente apparirebbe, come osservò il deputato Mellana, che ammettendo l'emendamento proposto, ci sia una specie di antinomia tra l'articolo 11 e quello di cui

si tratta. Diffatti nell'articolo 11 la Camera ha sancito che la Corte quota le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, invece i termini usati dal signor ministro nell'articolo d'aggiunta non sono identici; parla di norme, e, come ha osservato rettamente l'onorevole Mellana, la maggior parte delle pensioni, per ciò che ha tratto alle antiche provincie, sono regolate da norme contenute nel brevetto del 24 febbraio 1825, il quale non fu mai pubblicato. Vero è che per consuetudine l'amministrazione si attiene esclusivamente, direi quasi, a quelle norme; ma questa questione non fu giudicata mai dalla Camera, quindi io non vorrei che coll'articolo proposto dal Ministero, combinato coll'articolo 11, questa questione venisse pregiudicata; si decidesse cioè per incidente una questione la quale non fu decisa mai dal Parlamento.

Del resto, pare sia evidente che qui non trattiamo d'altro che di tribunali di giurisdizione e niente di più, come osservava il deputato Massa; noi non creiamo dei diritti, quali lasciamo intatti; quindi non veggo perchè il signor ministro venga a proporre un emendamento, nel quale si dica che le pensioni saranno regolate dalle leggi vigenti. Ciò è evidente; quindi mi pare superfluo il suo emendamento.

SELLA, ministro per le finanze. Prima di tutto l'articolo 11 dice: " la Corte liquida le pensioni, „ e non contiene le parole aggiunte dall'onorevole Cavallini: " a termini di legge. „

PRESIDENTE. Sono state aggiunte dalla Camera.

SELLA, ministro per le finanze. Il fatto sta ed è che nelle antiche provincie adesso, quando si conferisce una pensione, e chi l'ha ricevuta non crede sia quella che gli compete traduce il Ministero davanti il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, il quale giudica, e se crede la pensione non rettamente conferita sforza il Governo a dare la pensione che spetta. Questo è lo stato attuale delle cose; per conseguenza io credo che questo emendamento non abbia, come osservava benissimo il relatore della Commissione, alcun inconveniente, di creare alcuna specie di diritto. A me pare affatto indispensabile, perchè, siccome attualmente ci troviamo in tale circostanza che i modi in cui si danno queste pensioni sono diversi, ed io dico che non si può venire ad una vera unificazione a questo riguardo senza una disposizione speciale; per conseguenza debbo insistere nella mia proposta.

MELLANA. Chiedo di parlare.

Il rimedio è subito trovato. Basta dire: " liquidate le pensioni portate per legge. „

PRESIDENTE. Nell'articolo 11 queste parole sono già state scritte.

Ha facoltà di parlare il deputato Pessina.

PESSINA. Nell'articolo 11 si dice: " la Corte liquida le pensioni che competono per legge. „

Dice l'onorevole Mellana che nelle antiche provincie non abbiamo leggi intorno alle pensioni. Ora, se restasse il solo articolo 11 senza l'articolo transitorio, quale ne sarebbe la conseguenza? La Corte dei conti,